

hanno sopra i loro fondi dei pesi di simil natura, il volere che essi soddisfacessero interamente ai carichi del tributo prediale, senza l'essere in questa la quale proporzionalmente corrisponde ai vecchi pesi a cui soggiacciono.

Questi motivi della distinzione mi pare che dovrebbero ancora suggerire una lieve modificazione al progetto. L'epoca della distinzione, secondo il progetto, è determinata dall'osservanza del Codice civile, e ciò per una ragione apparentemente legittima: il Codice civile ha mobilitati i crediti di ogni specie; questi diventando mobili, si è considerata qual conseguenza legale quella che dovessero estimersi per l'avvenire dai pesi propri degli stabili. Ma a questa considerazione legale mi pare che debba prevalere una considerazione di convenienza: una considerazione, dirò, politica ed amministrativa. Non può essere per considerazioni legali che noi manteniamo i canoni, ai livelli, ai censi anteriormente costituiti il carico di concorrere nel tributo prediale, perchè il Codice civile ha prodotto il suo effetto sopra tutte le cose che esistevano nel tempo in cui fu messo in osservanza; ha mobilitato tutti i livelli e i canoni anche anteriori alla sua pubblicazione.

Dunque la ragione legale debbe essere eliminata; resta la ragione di convenienza; la ragione politica; e questa si connette con un'altra epoca, con quella cioè nella quale la legge attuale produce interamente il suo effetto, cioè realmente quando verrà a gravitare questo tributo prediale su tutta la Sardegna.

Io proporrei pertanto che si formulasse l'articolo in questi termini: *pei vent' soggetti a canoni, livelli o censi in dipendenza di atti anteriori all'osservanza.*

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Sineo, la quale tende a surrogare le parole: *all'osservanza della proposta legge, con quelle: dell'osservanza del Codice civile, sia appoggiata.*

**SARFA, relatore.** La Commissione, nello stabilire questa disposizione, è partita da una ragione di convenienza e da un principio legale. Il contratto di censo, come già si disse a termini delle leggi antiche, si deve considerare come atto che trasferiva la proprietà del fondo censito, attribuiva cioè un diritto sopra un immobile e quindi la Commissione credette per quel censo di poter ammettere il concorso nel pagamento dell'imposta dovuta dal fondo. Il Codice civile mutò la natura di questi contratti, ma solamente per l'avvenire, perchè, per i censi stipulati anteriormente alla pubblicazione del Codice, le leggi transitorie dichiararono apertamente che dovevano osservarsi le leggi anteriori, facendo solamente eccezione in quanto rese facoltativo il riscatto: ma quest'eccezione appunto dimostra che per ogni altro riguardo quei contratti debbono essere considerati in coerenza alle disposizioni dell'antica giurisprudenza. La Commissione, ritenendo il principio dell'antica giurisprudenza, ha considerato i censi in quell'epoca consentiti come immobili, ed è da questi principii che si partì la Commissione: se si adottasse il principio ora espresso dall'onorevole deputato Sineo, allora la Commissione non sarebbe più appoggiata ad un principio legale, sarebbe solo appoggiata ad un principio di convenienza, ed entreremmo pure in allora nella questione di vedere se si debbano colpire tutti i capitali, perchè non vi sarebbe più motivo di esimere il credito ipotecario dal concorrere, come il censo, nel pagamento dei tributi: la Camera ben vede in quale ampia questione s'inoltrerebbe, la quale muterebbe sostanzialmente tutto il sistema di questa legge.

Osservo ancora che in occasione che il ministro di finanze

presento varie leggi tendenti a riempire il vuoto che attualmente si trova nel nostro erario, venne anche accennato alla probabilità di una legge che potesse colpire i capitali.

Io dico che quando verrà presentata una simile legge, se in Sardegna si è adottato un sistema del tutto diverso in ordine alla contribuzione di cui in ora si tratta, nascerà un gravissimo imbarazzo, perchè non si potranno colpire i capitali in due diverse maniere; e quando onerandoli di special tassa si dichiarasse cessato il concorso nella prediale, ne seguirebbero pure non lievi inconvenienti. Cesserà in tal caso quella quota di essere dovuta all'erario? Ma allora non vi sarà più parità tra i diversi gradi, e basterà far figurare un debito o vero o immaginario per esimersi da parte dell'imposta. Si richiederà tal quota al proprietario del fondo? Ma questi potrà reclamare contro questo nuovo onere; la Camera rifletta alle conseguenze di questo voto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Sineo.

**SINEO.** Bramerei eziandio conoscere l'opinione del commissario regio a questo riguardo. Se veramente il Governo e la Commissione sono d'accordo nel credere che per epoca di questa distinzione si debba fissare quella dell'osservanza del Codice civile, io non insisterò.

A me veramente pare che quella che debbe prevalere è la ragione di convenienza; in quanto alla ragione legale non posso consentire coll'onorevole relatore della Commissione nel credere che i canoni e i livelli antichi non siano stati mobilitati. La legge transitoria ha mantenute in vigore le conseguenze delle leggi anteriori per ciò che concerne gli obblighi reciproci tra i contraenti; ma in quanto alla natura della cosa, se sia un mobile od uno stabile, non può definirsi che dalle leggi vigenti al tempo in cui si debbe applicare questa distinzione, e la legge attuale non permette più di considerare quegli oggetti come stabili. Di più, la ragione legale, come ha benissimo dimostrato ripetutamente, tornando su questo argomento, il signor ministro di pubblica istruzione, la ragione legale non si applica ai censi. La Camera nel mantenere il tributo prediale anche pei censi ha dimostrato di volere che prevalga la ragione di convenienza alla ragione legale.

**DE CANDIA, commissario regio.** Il Ministero naturalmente è caduto d'accordo colla Commissione in questa parte, per la ragione appunto addotta dall'onorevole relatore della Commissione, perciò scartando la questione legale che l'onorevole preopinante poneva innanzi, mi limiterò a dire che sotto il punto di vista finanziario essendo poi tutt'una cosa il dire doversi comprendere i canoni, livelli e censi costituiti anteriormente alla pubblicazione del Codice o veramente quegli altri pare sino alla pubblicazione della presente legge io non insisterò sul proposito.

Bensi in questa circostanza giova che io dica, come ebbi di già a dichiarare altra volta, che nello accettare le modificazioni proposte dalla Commissione, il Ministero non intese di abnegare lo spirito della legge, ma bensì di accettarla in massima, piegandosi del rimanente a tutte le modificazioni che la Camera stimasse di proporre nell'interesse stesso della legge, e che non ne alterassero la sostanza.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'articolo 6 il quale fu emendato dalla Commissione.

**CABELLA.** L'articolo 6 lascia indefinita la porzione di tributo che il possessore del fondo censito dovrà ritenere a carico del direttore; e ciò, a parer mio, darà luogo a tante questioni quanti saranno i fondi soggetti a canone o a censo. Io vorrei quindi che la legge prevenisse siffatte questioni